

Newsletter n. 17 del 24 Luglio 2021

1. D.L. N. 105/2021 - Adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - Dal prossimo 6 agosto in vigore norme per l'utilizzo del Green Pass

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, il **decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105**, recante "**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**".

Il provvedimento, in sostanza, ha deliberato:

- la **proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale** (artt. 1 e 6),
- i **nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni** (art. 2 e 4),
- le **modalità di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)** (art. 3).

GREEN PASS mezzo per evitare la chiusura delle attività.

Dal prossimo 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. **certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)**, comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la **guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2** (validità 6 mesi);
2. **effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà **richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:**

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Esclusi, per ora, trasporti (mezzi di trasporto pubblici: dai treni agli aerei, dai bus alla metropolitana) e scuola.

Sull'applicazione delle nuove regole Covid a trasporti, scuola e lavoro una nuova riunione della cabina di regia del governo potrebbe tenersi la prossima settimana.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2. L. N. 106/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2021 - Decreto Sostegni bis

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 25, la **Legge 23 luglio 2021, n. 106**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**".

La legge di conversione - **in vigore dal 25 luglio 2021** - mantiene l'impianto in **9 Titoli**, ma gli **articoli passano da 78 a 162**.

- **Titolo I** – Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1 – 11-septies)
- **Titolo II** – Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (artt. 11-octies – 25-bis)
- **Titolo III** – Misure per la tutela delle salute (artt. 26 – 35-ter)
- **Titolo IV** – Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 36 – 50-quater)
- **Titolo V** – Enti territoriali (artt. 51 – 57-bis)
- **Titolo VI** – Giovani, scuola e ricerca (artt. 58 – 64)
- **Titolo VII** - Cultura (artt. 65 – 67-bis)
- **Titolo VIII** – Agricoltura e trasporti (artt. 60 – 73-quinquies)
- **Titolo IX** – Disposizioni finali e finanziarie (artt. 74 – 78).

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

- 1. sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;**
- 2. accesso al credito e liquidità delle imprese;**
- 3. tutela della salute;**
- 4. lavoro e politiche sociali;**
- 5. sostegno agli enti territoriali;**
- 6. giovani, scuola e ricerca;**
- 7. misure di carattere settoriale.**

Abrogati il **decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89** (recante "*Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario*") e il **decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99** (recante "*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*").

Restano naturalmente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei due citati decreti-legge.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono.

2.1. L. N. 106/2021 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Con l'**articolo 1-quater** viene incrementata la dotazione del **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, nonché delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, **in favore di anziani non autosufficienti o disabili**, ancorché svolte da enti pubblici ai

sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2.2. L. N. 106/2021 - Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Con l'**articolo 1-quinquies** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021**, che costituisce limite massimo di spesa per sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2.3. L. N. 106/2021 - Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

L'**articolo 6-bis**, con una modifica al comma 4, dell'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si stabilisce che "**Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500**".

Nello specifico, pertanto, si **ridetermina in 500 euro** (in luogo di euro 2.500) - **per il solo anno 2021** - il canone minimo per le concessioni su **aree e pertinenze demaniali marittime con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro** per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti.

Si ricorda che il citato comma 4 dell'art. 100 del D.L. n. 104 del 2020, convertito dalla L. n. 126 del 2020 - non conoscendo il dato relativo alla numerosità delle concessioni interessate dalla disposizione in commento (si tratta soltanto delle concessioni con finalità sportive, ricreative etc.) - aveva ascritto un maggior gettito di 39 milioni di euro, a fronte di 21.581 concessioni, riferito alla introduzione del **canone minimo di euro 2.500** quale corrispettivo per l'utilizzo di **aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità** stabilendo che "*Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500*".

2.4. L. N. 106/2021 - Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dal 30 giugno al 15 settembre 2021 - Ripercussioni sul diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio

L'**articolo 9-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **proroga al 15 settembre 2021**, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA **che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021** per i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

I **versamenti interessati dalla proroga** sono quelli relativi a:

- saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2020;
- acconto 2021 IRPEF / IRES / IRAP;
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;

- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- **Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio** (art. 8, comma 2, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Dunque, la **proroga al 15 settembre 2021** del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, **riguarda anche il diritto annuale** effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie.

Resta inteso che, **per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%** (ad esclusione delle società non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%).

Da tener presente che **il termine del 15 settembre è fisso**, nel senso che **non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%**; lo si evince dal fatto che la norma interviene direttamente sul comma 2, dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001 (*... in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001...*), spazzando così ogni dubbio in proposito, che era sorto con il precedente decreto del 28 giugno 2021.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio clicca qui.](#)

2.5. L. N. 106/2021 - Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche

L'**articolo 10-ter**, apportando una modifica all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che *"Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"*.

2.6. L. N. 106/2021 - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS

1) Le disposizioni contenute nell'**articolo 11-bis**, approvate nel corso dell'esame presso il Senato, trasfondono nel provvedimento in commento il contenuto dell'art. 1 del D.L. n. 99 del 2021, in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (il c.d. "cashback").

Nello specifico si interviene sia sulla disciplina di cui all'art. 1, commi da 288 a 290, della legge n. 160 del 2019 sia sul D.M. attuativo del 24 novembre 2020 n. 156.

Con il **comma 1** si provvede alla **sospensione** - per il secondo semestre 2021 (da 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021) - del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Si prevede quindi che sia dovuto il **rimborso speciale** (pari a 1.500 euro destinato a chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici) relativo a ciascuno dei primi due semestri (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022) (comma 2). Inoltre, con apposite novelle al citato DM n. 156 del 2020, se ne dispone l'**erogazione entro il 30 novembre** di ciascun anno di riferimento (31 novembre 2021 e 31 novembre 2020, e quindi non più entro 60 giorni dalla fine del semestre).

Il rimborso è riconosciuto sulla base di una graduatoria, predisposta dopo la scadenza del termine previsto per la decisione sui reclami da parte di CONSAP (comma 3, lettera a)).

2) I commi da 10 a 12 disciplinano apposite agevolazioni fiscali per le commissioni maturate in relazione a pagamenti elettronici **ovvero per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.**

Al **comma 11**, si disciplina quindi, con l'aggiunta dell'articolo 22-bis al D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, il **nuovo credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.**

L'agevolazione, riconosciuta dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, è parametrata al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi.

Il credito spetta nel **limite di spesa di 160 euro** per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:

- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **10 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

- **100 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*.

Il **comma 12** valuta gli oneri associati alle disposizioni che precedono in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022.

2.7. L. N. 106/2021 - Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»

Il **comma 1 dell'articolo 11-ter** - che riproduce l'articolo 5 del D.L. n. 99 del 2021, al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2013, convertito dalla L. n. 98/2013 - dispone che il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, proceda, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Il **comma 2** integra a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 del citato D.L. n. 69 del 2013 di 425 milioni di euro per l'anno 2021.

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "**Nuova Sabatini**" ha assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali.

A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, si è proceduto a **semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento**, determinando il progressivo superamento del meccanismo delle **sei quote annue originariamente previste** per l'erogazione del contributo.

In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'**erogazione del contributo in un'unica annualità**, la norma si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni già vigenti, il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali.

La RT precisa altresì che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato.

Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento.

In tale prospettiva, la disposizione in esame consentirebbe di **superare l'attuale gestione "a doppio canale"** (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo.

2.8. L. N. 106/2021 - Termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito

Il **comma 7-bis dell'articolo 13** (*Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese*) **sospende fino al 30 settembre 2021**, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, i **termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva**, che ricadono o decorrono nel periodo **dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021**.

Dispone altresì la **cancellazione d'ufficio** dei protesti o delle constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

2.9. L. N. 106/2021 - Sigarette elettroniche - Diminuisce l'imposta per il 2021

L'**articolo 14-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, rimodula, **diminuendola per il 2021**, l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

La disposizione modifica l'articolo 62-quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo prevedendone una **diminuzione a partire dal 1° agosto 2021**.

In particolare, la norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:

- **al 15% e al 10% fino al 31 luglio 2021** e successivamente
- **al 10% e al 5%, dal 1° agosto 2021 fino al 1° gennaio 2022**,

dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che in precedenza il comma 1124, dell'articolo 1, della L. n. 178/2020 (*Legge di bilancio 2021*) ha modificato l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo stabilendo che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina - esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali - **sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:**

- al **15%** (con nicotina) e al **10%** (senza nicotina) **dal 1° gennaio 2021**,
- al **20%** e al **15%** **dal 1° gennaio 2022**,
- al **25%** e al **20%** **dal 1° gennaio 2023**.

2.10. L. N. 106/2021 - Proroga degli incentivi per le società benefit fino al 31 dicembre 2021

L'**articolo 19-bis**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente di usufruire del **credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 31 dicembre 2021**. Chiarisce inoltre quali spese rientrano tra i costi agevolabili e fissa l'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.

Le norme in esame **modificano l'articolo 38-ter del D.L. n. 34 del 2020** (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla legge n. 77 del 2020, a sua volta novellato dall'articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 183 del 2020 (c.d. "Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 21/2021.

L'articolo 38-ter, all'esplicito scopo di **sostenere il rafforzamento sull'intero territorio nazionale dell'ecosistema delle società benefit**, riconosce un contributo, sotto forma di **credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit**.

L'agevolazione era riferita, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il richiamato D.L. n. 183/2020 ha poi differito tale termine al 30 giugno 2021.

Per effetto del comma 1, lettera a) dell'articolo in esame il credito di imposta viene concesso **per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021**.

La lettera b) del comma 1, inserendo un **nuovo comma 2-bis all'articolo 38-ter**, chiarisce inoltre che **rientrano tra i costi agevolabili** anche quelli notarili, le spese di iscrizione al Registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit.

Infine fissa l'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione **in 10.000,00 euro per ciascun contribuente**.

Ricordiamo che le **società benefit** (SB) sono state disciplinate dall'articolo 1, commi 376 e ss. della legge n. 208 del 2015 (*Legge di stabilità per il 2016*).

Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - **perseguono una o più finalità di beneficio comune** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguono le finalità di beneficio comune, **vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

2.11. L. N. 106/2021 - Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio

L'**articolo 32-bis**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizza le **rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale**.

In particolare la norma dispone che le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e non, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità.

La norma chiarisce, inoltre, che al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sopra citati, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

Sulla materia si ricorda che, in precedenza, era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 21 maggio 2020 **l'ordinanza 19 maggio 2020** della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che stabilisce **l'estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19**.

In particolare l'ordinanza stabilisce che **fino alla cessazione dello stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono **autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali** con le caratteristiche indicate nell'ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza del 19 maggio 2020 clicca qui.](#)

2.12. L. N. 106/2021 - Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche - Perplessità circa la compatibilità con la disciplina europea

Con l'**articolo 56-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, si attribuisce ai comuni la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di **rinnovo delle concessioni di aree pubbliche** ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, **entro il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso**, così come stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021.

Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

Da rilevare che la disposizione determina di fatto la possibilità di **prorogare il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche**; proroga che, comportando il prolungamento dell'affidamento della concessione in capo all'attuale titolare senza procedere a una gara o altra procedura di evidenza pubblica per l'affidamento ai soggetti potenzialmente interessati, creerebbe problemi di compatibilità con la disciplina dettata dall'Unione europea.

Perplessità che sono peraltro state evidenziate anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota di accompagnamento della relazione tecnica al maxiemendamento. Si tratta a tutti gli effetti di una proroga che è di fatto "*sine die*", non potendosi prevedere allo stato il termine della situazione emergenziale.

2.13. L. N. 106/2021 - Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali

L'**articolo 56-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, **in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio** e che in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione siano nulli e la loro adozione comporti responsabilità erariale dei soci.

Il periodo aggiunto dispone che le disposizioni del citato comma 555 non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.

2.14. L. N. 106/2021 - Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva

L'**articolo 57-bis**, introdotto dalla camera dei deputati, **estende l'efficacia temporale** di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dall'articolo 264, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77 del 2020, in relazione all'emergenza Covid-19.

La norma richiamata stabilisce che, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "*sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

In particolare, l'articolo 57-bis consente l'applicazione della norma richiamata **sino alla vigenza** del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID*" approvato dalla Commissione europea, e precisamente **fino al 31 dicembre 2021**.

Tale quadro è stato, infatti, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e, successivamente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

3. IL PNRR IN 10 GUIDE - Online le schede realizzate da Formez PA e dalla Funzione pubblica

Che cos'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali riforme dovrà approvare l'Italia nei prossimi cinque anni, come cambierà la Pubblica amministrazione e che opportunità avranno famiglie, Comuni e imprese?

Tutto quello che bisogna sapere sul PNRR è illustrato e raccontato con un linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide "**L'Italia riparte - Il PNRR in sintesi**", **disponibili dal 19 luglio 2021 sul sito internet di LineaAmica.**

L'iniziativa è realizzata da Formez PA, d'intesa con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, per rispondere alle domande più comuni sul PNRR e così renderlo patrimonio condiviso della collettività.

Le guide, oltre a fornire un quadro generale del Piano, delle sue 6 missioni e delle loro 16 Componenti, descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e destinatari.

Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla Pubblica amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del PNRR.

Queste le 10 guide:

- **Il PNRR in sintesi**
- **Il PNRR - La riforma della Pa**
- **Il PNRR per i Comuni**
- **Il PNRR per le imprese**
- **Il PNRR per le famiglie**
- **Il PNRR per le Pubbliche amministrazioni**
- **Il PNRR per la ricerca e l'innovazione**
- **Il PNRR per il Mezzogiorno**
- **Il PNRR - Governance, attuazione, impatto**
- **Le 16 componenti del PNRR - dotazione finanziaria.**

LINK:

[Per accedere al sito di LineaAmica clicca qui.](#)

4. START-UP INNOVATIVE COSTITUITE DIGITALMENTE - Prevista una sanatoria nell'iter di conversione del "Decreto Semplificazioni"

Dopo la **sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021** che ha ritenuto **illegittimo il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016**, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, era necessario e doveroso intervenire per trovare una soluzione per tutte quelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, redatte secondo le disposizioni dettate dal citato decreto.

Con l'**articolo 39-septies** rubricato "*Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative*", inserito nell'iter di conversione del D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), approvato dalla Camera dei deputati in data 23 luglio 2021, si prevede **una sanatoria per le start-up** i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni **non siano stati redatti mediante atto pubblico** bensì con modalità alternative quale l'atto sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale.

In particolare il comma 1 dell'art. 39-septies stabilisce che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

- **costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata,**
 - depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e **redatti con le modalità alternative all'atto pubblico,**
- restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel Registro delle imprese.**

Con il comma 2 dello stesso articolo si specifica che **fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, **si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del Codice civile** ossia:

- le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis C.C.,
- il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 C.C..

Con il comma 3 dello stesso articolo si precisa che il **compenso per l'attività notarile** concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (da 600,00 a 4.000,00 euro).

LINK:

[Per consultare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera clicca qui.](#)

5. RIFIUTI - RESPONSABILI TECNICI - Aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità - Nuovo calendario delle verifiche

Il Comitato Gestori Ambientali, con **circolare n. 8 del 17 giugno 2021**, ha comunicato che, a decorrere dal 17 giugno 2021, sono stati eliminati, per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi, una serie di quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico.

A seguito di tale modifica, è stato pubblicato, sul sito web dell'Albo, l'**elenco aggiornato dei quiz al 17 giugno 2021** che saranno oggetto delle verifiche che si svolgeranno a partire dal 1° settembre 2021.

Ricordiamo che, con **deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017**, successivamente modificata con la **deliberazione n. 5 del 3 giugno 2021**, sono stati in precedenza:

- a) individuati i **requisiti del responsabile tecnico** di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120 (Allegato A);
- b) definiti le **materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche e stabiliti i quiz oggetto delle verifiche** (Allegato C).

Modulo obbligatorio per la verifica di idoneità del responsabile tecnico

Nel Modulo obbligatorio per la verifica dell'idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare **la preparazione teorica relativa alla normativa ambientale** e, in particolare, **sui rifiuti**, al fine di garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale.

Il Comitato a proposito ha sottolineato come sia necessario **valorizzare la specifica esperienza** maturata nei settori di attività per i quali il responsabile tecnico intende svolgere l'incarico e che, pertanto, sia opportuno che venga data maggiore rilevanza agli argomenti e alle materie che accertino **le conoscenze pratiche** volte a confermare l'effettiva professionalità richiesta.

Sessione straordinaria verifica responsabile tecnico e nuovo calendario verifiche

Come disposto dalla **Delibera n. 3 del 3 giugno 2021** sono previste **sessioni straordinarie della verifica d'idoneità per responsabili tecnici**.

A breve, nella pagina dedicata alle verifiche RT di questo sito, saranno aperte le iscrizioni ad una **prima verifica straordinaria che si terrà il 21 luglio a Firenze presso la Sezione Toscana**.

Contestualmente viene pubblicato il calendario delle prossime verifiche ordinarie, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 6/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 5/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'elenco aggiornato dei quiz clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il calendario delle verifiche clicca qui.](#)

6. RIFIUTI - RESPONSABILI TECNICI - Dal Comitato Nazionale le indicazioni per la consultazione e la ricerca sul portale nazionale delle persone idonee

Il Comitato Gestori Ambientali, con **deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021**, ha indicato la procedura inerente la pubblicazione e la consultazione sul portale dell'Albo delle **informazioni relative ai responsabili tecnici** in carica e ai **soggetti idonei** ad assumere tale incarico.

La Deliberazione nasce dalla necessità di **agevolare le imprese e gli enti già iscritti**, o che intendono iscriversi all'Albo, nella **ricerca di personale abilitato** a ricoprire l'incarico di responsabile tecnico per garantire la continuità della propria attività ed assicurare loro una più ampia possibilità di partecipazione alle gare di appalto.

Si ricorda infatti che il **decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020** e i successivi D.P.C.M., a partire dal febbraio 2020, **hanno sospeso la quasi totalità delle sessioni di verifiche di idoneità** per responsabili tecnici, causando **difficoltà per le imprese nel reperire soggetti idonei** a svolgere le funzioni di responsabile tecnico o l'impossibilità da parte dei responsabili tecnici già in carica di ottenere l'abilitazione per nuove categorie di attività.

I responsabili tecnici o chi può assumere tale incarico dovranno **fornire le informazioni relative ai dati di contatto e sulle aree geografiche in cui operano** o intendono preferibilmente operare, entro il termine stabilito tramite l'area riservata che il sito web dell'Albo che mette a disposizione.

Le informazioni relative ai responsabili tecnici e ai soggetti idonei a ricoprire tale incarico sono pubblicate sul sito web dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e consultabili previa autenticazione e tramite la propria area riservata.

Al suo interno sono già presenti **strumenti per la consultazione e la ricerca** di responsabili tecnici a livello nazionale da parte delle imprese.

Le modalità di pubblicazione e **consultazione delle informazioni** relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei a ricoprire tale incarico, sono riportate nell'allegato "A" della Deliberazione n. 6/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 6/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'area riservata ai responsabili tecnici del sito web dell'Albo nazionale clicca qui.](#)

7. STRANIERI E DIRITTO ALLA SALUTE - L'approfondimento dell'ASGI

La salute è un diritto fondamentale tutelato dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Esso non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza in quanto costituisce il presupposto per il godimento di tutti i diritti e per la piena realizzazione della persona umana. In tal senso l'integrità fisica deve essere garantita ed intesa quale nucleo inviolabile della dignità umana. La salute infatti rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività.

L'assistenza sanitaria è assicurata in Italia a tutti, sia cittadini sia stranieri, anche quando questi non dispongano delle risorse economiche necessarie.

I cittadini stranieri che risiedono nel territorio italiano e che esercitano un'attività lavorativa hanno diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.N.N.) indipendentemente dalla cittadinanza.

La tutela del **diritto alla salute** e dei **permessi di soggiorno per cure mediche** è oggetto di un approfondimento pubblicato recentemente dall'**Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)**.

Tre sono le sezioni del documento:

- 1) la **tutela del diritto alla salute e i permessi di soggiorno per cure mediche** previsti dall'ordinamento prima del D.L. n. 113/2018, convertito dalla L. n. 132/2018,
- 2) il **permesso di soggiorno per cure mediche** introdotto dal D.L. n. 113/2018,
- 3) le **condizioni di salute correlato alla protezione internazionale**.

La scheda nasce con l'obiettivo di offrire agli operatori uno strumento di approfondimento delle diverse tutele che il nostro ordinamento prevede in presenza di peculiari condizioni rilevanti sotto il profilo sanitario dei cittadini migranti e in particolare dei permessi di soggiorno previsti sia nel caso in cui un cittadino straniero si trovi già sul territorio italiano sia nel caso in cui debba fare ingresso in Italia per ricevere cure mediche specifiche.

La scheda inoltre approfondisce i casi in cui, con richiami anche a sentenze delle Corti europee, in presenza di determinate condizioni psicofisiche, il richiedente asilo possa ottenere il riconoscimento della Protezione Internazionale o in subordine della protezione speciale.

All'interno della scheda, vengono preliminarmente analizzati i **permessi di soggiorno per cure mediche** previsti dal nostro ordinamento, come il permesso per gravidanza e per assistenza minori, per poi passare all'esame del permesso di soggiorno per cure mediche introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 113/2018, convertito con Legge n. 132/2018, analizzando in particolare i presupposti per il suo rilascio, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020, e la tutela giurisdizionale prevista in caso di diniego da parte della Questura, Tribunale competente e termini per il ricorso.

LINK:

[Per un approfondimento sul diritto alla salute per lo straniero regolarmente soggiornante clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul diritto alla salute dei minori stranieri clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento ASGI clicca qui.](#)

8. GARANTE PRIVACY - Newsletter del 20 luglio - Atti giudiziari, FSE e Linee AgID

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la **newsletter n. 479 del 20 luglio 2021**, è intervenuto su **tre questioni**: maggiori tutele per i dati giudiziari; Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sull'interoperabilità delle banche dati pubbliche.

1) Maggiori tutele per i dati giudiziari.

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, predisposto dal Ministero della giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari in una pluralità di ambiti e contesti;

2) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

La normativa sul Fascicolo sanitario elettronico prevede che l'interessato possa oscurare dati e documenti presenti nel fascicolo che saranno così accessibili solo dallo stesso interessato e dal medico che li ha generati. Tale diritto è esercitabile al momento in cui sono generati i referti o successivamente.

3) Linee guida Agid sull'interoperabilità delle banche dati pubbliche.

Garantire l'innovazione della pubblica amministrazione, con banche dati interoperabili e accessibili in sicurezza anche a soggetti privati, proteggendo integrità e riservatezza dei dati dei cittadini.

E' questo l'obiettivo dei due nuovi schemi di Linee guida previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9. MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI - Selezionati 271 progetti di riqualificazione urbana

Agli enti locali arrivano 90 milioni in tre anni per progetti di messa in sicurezza di edifici pubblici.

Sono **271 le proposte ammesse al finanziamento** del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale.

Ai fondi inizialmente previsti (400 milioni) si aggiungono i 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'Alta Commissione istituita presso il MIMS per esaminare le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane ha concluso in tre mesi la fase della selezione stilando una graduatoria di progetti ammissibili al finanziamento, **complessivamente pari a 3,2 miliardi di euro**.

Inoltre, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali, il 21 luglio 2021 ha dato il **via libera allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che prevede l'erogazione di 90 milioni di euro destinati al Fondo progettazione enti locali** per favorire interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle scuole.

Il decreto **destina 30 milioni l'anno per il periodo 2021-2023 a Comuni, Province e Città Metropolitane per realizzare studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi**, spesso frenati dalla carenza di risorse nei bilanci degli enti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la graduatoria di valutazione clicca qui.](#)

10. APPALTI IN EDILIZIA - Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera a partire dal 1° novembre

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il **decreto n. 143 del 25 giugno 2021** (registrato dalla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale definisce un **sistema di verifica** della congruità dell'incidenza della **manodopera impiegata** nella realizzazione di **lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle **opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila**, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Gli indici di congruità **saranno periodicamente aggiornati** con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.

La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente **a partire dal 1° novembre 2021**, si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei **lavori pubblici** che di quelli **privati** eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, **entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Dopo la pubblicazione del decreto si attende una **convenzione** tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle

Casse Edili (CNCE) che definirà le **modalità di interscambio delle informazioni** e anche per attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto, delle slides di presentazione e della tabella degli indici di congruità clicca qui.](#)

11. "RIGHTS FOR ALL SEASONS" - In atto la campagna europea per i diritti dei lavoratori stagionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha aderito alla campagna europea promossa dall'Autorità Europea del Lavoro (ELA) "**Rights for all seasons**", per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, in programma dal **15 giugno 2021 al 31 ottobre 2021**. Scopo della campagna è la **tutela del lavoro stagionale** e sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione Europea sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori.

L'iniziativa, inoltre, punta a dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio europeo per migliorare le condizioni di vita e di lavoro.

Destinatari della campagna sono i **lavoratori stagionali** e i **datori di lavoro dei settori agroalimentare, edile e turistico**, e tutti quei comparti nei quali il lavoro stagionale transfrontaliero è più diffuso.

Il messaggio chiave dell'iniziativa, rivolto anche ai politici e alle parti sociali europee e nazionali, si traduce in una responsabilità condivisa per garantire un lavoro più sicuro ed equo.

La campagna ha la finalità di:

- informare i lavoratori stagionali su diritti e obblighi;
- informare i datori di lavoro sulle disposizioni giuridiche relative ai lavoratori stagionali negli specifici settori;
- sensibilizzare i datori di lavoro in merito ai benefici connessi al rispetto delle norme;
- richiamare le particolari misure di sicurezza da rispettare nel contesto della pandemia legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- valorizzare i servizi di assistenza e consulenza;
- valorizzare presso l'opinione pubblica l'effetto positivo e il ruolo essenziale dei lavoratori stagionali.

Dal 20 al 24 settembre 2021 è prevista una "**Week of action**", durante la quale l'INL svolgerà attività di promozione dei temi della campagna sul territorio.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Autorità Europea del Lavoro clicca qui.](#)

12. SUPERBONUS - In arrivo il modello CILA aggiornato per comunicare l'inizio dei lavori - L'iniziativa della Regione Emilia Romagna

Sta per arrivare un modulo unico, valido in tutta Italia, per la Comunicazione di inizio lavori per il **Superbonus 110%**. Lo annuncia il ministero della P.A, spiegando che "*per assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l'ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale*

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*") - in fase di conversione in legge - ha stabilito che gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che implicano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono considerati **manutenzioni straordinarie** e possono essere realizzati **previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**.

Non viene più richiesto lo stato legittimo degli immobili, di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la documentazione, cioè, rilasciata da un tecnico abilitato, da cui risulti la regolarità dell'immobile e l'assenza di violazioni urbanistiche.

È quindi necessario un **aggiornamento e una standardizzazione dei modelli** per eliminare qualunque dubbio sulla necessità che il professionista asseveri la regolarità dello stato di fatto dell'immobile, cioè la regolarità degli interventi eventualmente realizzati dopo la sua costruzione.

Rispetto alla CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) finora usata per i lavori di ristrutturazione, il documento per il superbonus 110% dovrà prevedere una modulistica unica con uno **spazio apposito** dove si dovrà attestare, alternativamente:

- gli **estremi del titolo abilitativo** che ha previsto la costruzione dell'immobile;
- gli **estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell'immobile**, come il titolo abilitativo in sanatoria;
- che la costruzione dell'edificio è stata **ultimata prima del 1° settembre 1967**.

E, altro aspetto di non poco conto, riguarda il fatto che per questi interventi vale un **regime speciale di decadenza del beneficio fiscale**, diverso da quello previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, la decadenza del superbonus opera esclusivamente nei seguenti casi:

- *mancata presentazione della CILA;*
- *interventi realizzati in difformità dalla CILA;*
- *assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;*
- *non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi dell'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.*

Resta, comunque, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Pertanto eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.

La norma, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell'edificio, è chiara e non sembra esserci alcun rischio per il professionista, perché non è richiesto che dichiari nulla su questo punto.

Questo è quanto prevede l'articolo n. 33 del D.L. n. 77/2021, che, al comma 1, lett. c), va a sostituire il comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020.

L'iniziativa della Regione Emilia Romagna

In merito alla presentazione della CILA semplificata per gli interventi che accedono al superbonus 110%, la **Regione Emilia-Romagna** ha emanato la **Lettera circolare 24 giugno 2021, Prot. 616894**, con la quale - in attesa dell'approvazione di una speciale modulistica in corso di predisposizione da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione - fornisce indicazioni operative per presentare queste pratiche edilizie in conformità alla nuova disciplina, utilizzando la vigente modulistica regionale, unitamente all'Attestazione del titolare della CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13 ter D.L. n. 34/2020, il cui modello predisposto è allegato alla circolare stessa.

Nello specifico, la circolare intende dare **immediata attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi** richiesti per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%, ora subordinati alla presentazione di una CILA speciale, i cui tratti salienti sono previsti al comma 13-ter dell'art. 119 del DL 34/2020, 'modificato' dall'art. 33 del DL 77/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera-circolare e dell'allegata attestazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la modulistica aggiornata adottata dalla Regione Emilia Romagna clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) START-UP INNOVATIVE - I DATI A LUGLIO 2021

Le startup iscritte superano quota 13mila. Al 1° luglio 2021 se ne contano 13.582, il 3,6% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

È online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto, che presenta dati aggiornati al 1° luglio 2021, è frutto della collaborazione tra il Ministero e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere).

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il rapporto riferito al secondo trimestre 2021 clicca qui.](#)

2) FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL CAPORALATO

In data 14 luglio 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, è intervenuto al Viminale per la firma del **Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato**.

Il testo è stato sottoscritto, oltre che dal Ministro del Lavoro, dai ministri dell'Interno e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI (*Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia*).

LINK:

[Per scaricare il testo del protocollo d'intesa clicca qui.](#)

3) INAIL - RELAZIONE ANNUALE 2020 - IN CALO INFORTUNI MA AUMENTANO I CASI MORTALI

Il 19 luglio scorso sono stata presentata, a Palazzo Montecitorio, la Relazione INAIL 2020 con i **dati annuali relativi agli infortuni e alle malattie professionali in Italia**.

I dati sulle **denunce di infortunio nel 2020** registrano, rispetto all'anno precedente, un calo dei casi in complesso e l'aumento significativo di quelli mortali.

Sono state registrate poco più di 571mila **denunce di infortuni accaduti nel 2020** (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale.

Gli **infortuni riconosciuti sul lavoro** sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti "fuori dell'azienda", ovvero con "mezzo di trasporto" o "in itinere", nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.

I casi **mortali denunciati all'Inail** sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate all'Istituto.

Gli **infortuni mortali** per cui è stata accertata la causa lavorativa sono 799 (+13,3% rispetto ai 705 del 2019), di cui 261, circa un terzo del totale, occorsi "fuori dell'azienda" (i casi ancora in istruttoria sono 93).

Gli **incidenti plurimi**, che hanno comportato la morte di almeno due lavoratori contemporaneamente, sono stati 14, per un totale di 29 decessi.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare la relazione 2020 clicca qui.](#)

4) REDDITO DI LIBERTA' ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, il **D.P.C.M. 17 dicembre 2020** con cui si prevede l'introduzione del **reddito di libertà**, la nuova misura di sostegno economico destinata a favorire l'indipendenza economica e l'autonomia delle **donne vittime di violenza in condizione di povertà**.

Il provvedimento, che fa parte delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, prevede la concessione, su domanda della diretta interessata e previa certificazione della condizione di difficoltà emessa dai centri di assistenza, di un **sussidio mensile pari al massimo a 400 euro, cumulabile con il reddito di cittadinanza**.

La misura si propone altresì di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

La domanda deve essere **presentata all'INPS** sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro anti violenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 24 Luglio 2021)

1) Decreto-Legge 20 luglio 2021, n. 103: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 31 maggio 2021: Attuazione dell'articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n. 178, in materia di agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione. (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 21 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 20 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4) Legge 23 luglio 2021, n. 105: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 25).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)